

REGOLAMENTO (CEE) N. 2831/88 DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 1988

che fissa i prezzi da prendere in considerazione per il calcolo del valore dei prodotti agricoli giacenti in ammasso d'intervento e da riportare all'esercizio 1989

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2050/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3183/87 del Consiglio, del 19 ottobre 1987, che istituisce regole particolari concernenti il finanziamento della politica agraria comune⁽³⁾, ha introdotto un riassetto del regime degli anticipi; che il regolamento (CEE) n. 3184/83 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3188/87⁽⁵⁾, prevede, per le spese concernenti le operazioni di ammasso pubblico, la dichiarazione delle medesime sulla base dei conti chiusi al 30 settembre; che, conseguentemente, il valore delle scorte a fine esercizio deve essere calcolato soltanto in base alle scorte giacenti al 30 settembre;

considerando che i prodotti giacenti all'ammasso sono generalmente valutati a un prezzo di riporto corrispondente al loro prezzo d'acquisto medio; che a tal fine è d'uopo basarsi sui prezzi di acquisto reali pagati dagli organismi d'intervento nel periodo dal 1° ottobre 1987 al 30 settembre 1988, comprese le scorte riportate dal 1987 e iscritte nei conti il 1° ottobre 1987 al loro prezzo di riporto; che i deprezzamenti effettuati durante l'esercizio 1988 debbono essere presi in considerazione;

considerando che i prezzi di riporto devono essere fissati dagli organismi di pagamento per i prodotti di intervento immagazzinati sotto la loro responsabilità e per i quali le spese devono essere dichiarate nel conto annuale di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1883/78;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi di riporto da prendere in considerazione per il calcolo del valore dei prodotti agricoli giacenti in ammasso d'intervento e da riportare all'esercizio 1989 vengono accertati dagli organismi di pagamento per i prodotti agricoli che si trovano in ammasso d'intervento pubblico sotto la loro responsabilità al 30 settembre 1988. Entro il 30 novembre 1988 gli Stati membri comunicano alla Commissione i prezzi di riporto accertati.

Articolo 2

Il prezzo di riporto di un prodotto all'ammasso corrisponde al valore contabile medio al 30 settembre 1988 di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 3184/83.

Articolo 3

Per quanto riguarda i prezzi da applicare ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3247/81 del Consiglio⁽⁶⁾ in caso di sinistro e per i trasferimenti di prodotti agricoli fra due organismi d'intervento, previsti dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1322/85⁽⁷⁾, (CEE) n. 1341/86⁽⁸⁾ e (CEE) n. 1870/87⁽⁹⁾, la Commissione fissa i prezzi di riporto in ECU in base ai prezzi di riporto accertati a norma dell'articolo 1.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 6.⁽³⁾ GU n. L 304 del 27. 10. 1987, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 17. 11. 1983, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 304 del 27. 10. 1987, pag. 9.⁽⁶⁾ GU n. L 327 del 14. 11. 1981, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 44.⁽⁸⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 30.⁽⁹⁾ GU n. L 176 dell'1. 7. 1987, pag. 31.